

www.ftbcc.it

BCC

Federazione
Banche di Credito Cooperativo
Toscana

ANATOCISMO

**Quadro normativo: D.M. 343/2016 di attuazione dell'art. 120, co. 2 TUB.
L'adeguamento del sistema bancario alle nuove disposizioni. Le novità in tema di
gestione dei rapporti bancari e nel pagamento degli interessi creditori e debitori**

Avv. Lorenzo Gerini

Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, Area compliance, Ufficio Legale

LA NECESSITA' DI UNA CORRETTA INFORMAZIONE

Milano Finanza 9/2/2017

IL CALCOLO DEI TASSI ATTIVE E PASSIVI DIVENTA ANNUALE E CAMBIANO ANCHE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Un altro trappolone sui conti correnti

Chi va in rosso deve autorizzare l'addebito degli interessi altrimenti rischia azioni di recupero e segnalazioni

(Valentini a pagina 4)

IL CALCOLO DEGLI INTERESSI DIVENTA ANNUALE E CAMBIA LA MODALITÀ DI PAGAMENTO

Nuova trappola sui conti correnti

Accredito dei tassi attivi automatico a fine dicembre, mentre l'addebito di quelli passivi avviene il 1° marzo solo se il correntista autorizza la banca. In caso contrario deve versarli direttamente

LA DISCIPLINA CODICISTICA DELL'ANATOCISMO

Art.1283 c.c.:

*“In mancanza di usi contrari, gli **interessi scaduti possono produrre interessi solo** dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*

REGOLA GENERALE

Divieto di anatocismo e di capitalizzazione di interessi scaduti



ECCEZIONI

- 1) *“dal giorno della **domanda giudiziale**”* (cd. anatocismo giudiziale)
- 2) *conclusione di una “convenzione **posteriore** alla scadenza”* degli interessi sempre che siano dovuti almeno per **6 mesi** (cd. anatocismo convenzionale)



- 1) la presenza di *“**usi contrari**”*

L'ANATOCISMO «BANCARIO»

Per applicare l'art. 1283 c.c. deve trattarsi di **interessi scaduti e non pagati** perché, se fossero pagati, non produrrebbero per natura alcun tipo di interesse...

Ma nel **conto corrente** bancario, per sua natura e causa giuridica:

- ✓ le parti pattuiscono che la banca regoli e contabilizzi i **pagamenti con accrediti e addebiti sul conto** («contratto con il quale la banca e il cliente si accordano per regolare i reciproci rapporti di dare e di avere mediante annotazioni in conto» Ferro-Luzzi)
- ✓ **non ci sono interessi scaduti e non pagati**: una volta maturati e calcolati, gli interessi sono **immediatamente pagati** con addebito e/o accredito in conto corrente
- ✓ l'addebito è **anche pagamento** oltre che una forma (indiretta?) di capitalizzazione

Alcuni (legittimi?) dubbi:

- ✓ se non si prevedesse la possibilità di pagare gli interessi con addebito in c/c, il cliente come potrebbe pagare il proprio debito?
- ✓ dovrebbe **avere un altro c/c su un'altra Banca?**
- ✓ dovrebbe pagare in **contanti** prelevati da un'altra Banca?
- ✓ l'addebito in c/c di una rata di un mutuo (composta di capitale e interessi) è anatocismo?
- ✓ l'accredito in c/c di interessi creditori è anatocismo?



QUANDO NASCE IL PROBLEMA DELL'ANATOCISMO BANCARIO...

Nel **1999** la Cassazione, invertendo un proprio precedente orientamento, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione, argomentando sostanzialmente nel senso della **inesistenza di un uso normativo** idoneo a derogare all'art. 1283 c.c.

Sentenze Cassazione nn. 2374/1999, 3096/1999, 12507/1999

*E' **nulla** la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente – tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi – giacché essa **si basa su di un mero uso negoziale** e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi*


*Il tradizionale orientamento (sull'interpretazione dell'art.1283 c.c.) deve essere rivisto, anche alla luce delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, in quanto **l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appare più oggetto di una affermazione, basata su un incontrollabile dato di comune esperienza, che di una convincente dimostrazione.***

*Gli interessi scaduti non possono produrre altri interessi ogni trimestre: **al contrario di quanto sostenuto dagli istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il cd. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. E' quindi nulla** l'eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente*

PROBLEMA

mancata disciplina di un'eccezione al divieto:

- ✓ non rientra tra i casi dell'art. 1283 c.c.
- ✓ nessuna legge speciale



LA SOLUZIONE NORMATIVA...

Con il **D. Lgs. 4/08/1999 n. 342** (cd. «Decreto salva banche»), si modifica l'**art. 120 del TUB** e si legittima con una **norma speciale il cd. «anatocismo bancario»**, introducendo anche il **principio della eguale periodicità** di conteggio e capitalizzazione degli interessi creditori e debitori e stabilendo anche una «**sanatoria**» per il pregresso



✓ **Art. 25 del D.Lgs. 4/8/1999 n. 342**

2. Dopo il comma 1 dell'art. 120 T.u. è aggiunto il seguente:

*Il **Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria**, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la **stessa periodicità** nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori*

3. **Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera** di cui al comma 2, **sono valide ed efficaci fino a tale data** e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente

✓ **Delibera CICR 9/2/2000**: di attuazione dell'art. 120, co 2 TUB (dal **22/04/2000**)

FINE DEL PROBLEMA?

Anatocismo bancario – un po' di storia

NO... L'«ECCEZIONE ITALIA»?

Art. 1, co 629 della Legge di stabilità 2014 (n. 147/2013, in vigore dal **1/01/2014**)

All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) **gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale**

RISPOSTA DEL SISTEMA BANCARIO:

- ✓ la norma è **contraddittoria**
- ✓ per entrare in vigore **necessita delle Decreto attuativo del CICR**
- ✓ nell'attesa si continua la **capitalizzazione trimestrale**



LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI A LIVELLO EUROPEO

Nel giugno 2015, il Direttore Generale del Dipartimento Stabilità Finanziaria della **Commissione Europea**, Jonathan Faull, ha scritto all'ambasciatore italiano presso la Ue:

le norme introdotte sul divieto assoluto di anatocismo risultano «**poco chiare**» e rendono «**più onerose e complicate alcune operazioni bancarie**» e «**potrebbero tradursi in ostacoli ingiustificati alla prestazione di servizi bancari da parte di operatori stranieri che operano in Italia**», e chiedendogli «**chiarimenti sulle ragioni dell'introduzione di tale divieto e sulla sua esatta portata**», dal momento che «**secondo le informazioni trasmesse dai servizi della Commissione, la capitalizzazione degli interessi, in particolare in operazioni quali l'apertura di credito in conto corrente, è pratica comune in tutti gli Stati dell'UE, nessuno dei quali prevede un divieto simile a quello in questione**»

LA RISPOSTA DI ALCUNI TRIBUNALI

La **Giurisprudenza** è stata ripetutamente chiamata in causa dalle Associazioni dei consumatori con varie **azioni inibitorie** per inibire comportamenti (l'anatocismo) considerati lesivi, nonché adottare misure idonee a correggere o eliminare gli effetti di tali atti: pronunce **favorevoli alle Associazioni** dei consumatori (es. Trib. Milano del 25/03/15, 3/04/2015 e 30/06/2015 contro Ing. Bank, Banca Popolare di Milano e Deutsche Bank e Intesa San Paolo; Trib. di Biella del 7/7/2015 contro Banca Sella) e altre **favorevoli alle Banche** (es. Trib. Torino del 12/06/15; Trib. Parma 30/07/15)

I giudici contro 3 banche: "Stop anatocismo"

Il Foro di Milano vieta a Deutsche, Ing e Bpm gli interessi sugli interessi: "Norma lapidaria, il Ccrr non può cambiarla"

ANDREA GRECO

MILANO. «Per le banche è un disastro. Se togliamo la capitalizzazione trimestrale su tutti i conti correnti dove c'è un fido si parla di grosse cifre per tutti gli istituti». A dirlo non è un solitario, ma un avvocato delle banche italiane, che nel Foro meneghino hanno subito due orientamenti negativi e forse tombali sull'anatocismo, l'applicazione degli interessi sugli interessi che da vent'anni fa litigare chi presta e chi riceve denaro. Come effetto, s'annuncia la sospensione di migliaia di decreti ingiuntivi con cui le banche chiedono crediti e interessi a clienti in contenzioso, e una serie di class action delle associazioni dei consumatori, per i rimborsi. Lo studio Marcelli, tra i principali membri di Assotto (che per i tribunali realizza le perizie d'ufficio), stima «oltre 2 miliardi di euro di illegittimi ricavi bancari nel solo 2014».

Gli orientamenti dei giudici della Sesta sezione, specialista del diritto bancario nel Foro competente per tutte le maggiori

banche, sono del 25 marzo e 31 aprile, e dichiarano gli effettivi divieti di anatocismo, invigore dal primo gennaio 2014 con la riforma del Tub, ma negli usi d'applicato, in attesa di un parere del Comitato interministeriale credito e risparmio che in 16 mesi non è ancora arrivato. Un esempio: se la banca eroga 1.000 euro al 10%, in un anno matura interessi di 100 euro, al secondo 100, per un debito di 1.200 euro. Con l'anatocismo dal secondo anno l'interesse è 110, il debito 1.210.

Nel 1994, quando nacque il Tub, l'anatocismo era contemplato in rari casi. Dopo molti contrasti, la Cassazione (1999) ne stabilì la nullità. Ma il Ccrr governativo nel 2000 lo reintrodusse, a patto riguardasse interessi a debito e a credito. A fine dicembre 2013, la legge di riforma del Tub chiariva che l'interesse va calcolato sul solo capitale ma per 16 mesi, silenzio il Ccrr, le banche hanno fatto melina. Di qui l'azione inibitoria di un'associazione di consumatori, respinta in pri-



I PUNTI

L'ANATOCISMO

Calcolare su base trimestrale gli interessi sui conti correnti con fido amplifica i costi

LE STIME

Secondo una stima dello studio legale Marcelli, gli interessi anatocistici sono oltre 2 miliardi di euro nel solo 2014

IL RICORSO

Le tre banche possono ricorrere in Cassazione, che però si era già espressa nel 1999 contro l'anatocismo

ma istanza dal giudice monocratico, ma accolta dal collegio dopo il ricorso: «L'interpretazione s'impone in forza del dato letterale della norma, lapidaria dove precisa che gli interessi non possono produrre ulteriori interes-

si», si legge. Anche il parere di Bankitalia, per cui il nuovo articolo 120 del Tub «rimarrebbe sostanzialmente condizionato all'intervento del Ccrr», è respinto. «Nessuna specificazione tecnica di carattere secondario può limi-


tare portata o decorrenza del divieto, pena ammettere che una norma primaria possa essere derogata da una disposizione subordinata». È il primo vero colpo all'usura bancaria - dice Giovanni Pastore, imprenditore in prima linea nelle cause alle banche - che viene dalla Sesta sezione di Milano, non sempre severa con gli istituti.

Le tre banche coinvolte - Deutsche Bank, Banca Popolare di Milano e Ing Bank - dicono congiuntamente, che «la vicenda interessa tutto il sistema bancario, a causa di un assetto normativo non completo, dovuto alla perdurante assenza di regole amministrative che, per il Tub, dovrebbero stabilire modalità e criteri per gli interessi ed a garanzia a clienti e operatori». Le banche potrebbero fare ricorso in Cassazione, sperando nel Ccrr. Ma come ha scritto Antonio Donvito, esperto di diritto bancario, può rivelarsi una strategia debole: «L'alternativa è rinunciare agli interessi anatocistici maturati dopo il primo gennaio».

Anatocismo bancario – il nuovo art. 120, comma 2 TUB

L'ESIGENZA DI TROVARE UNA NUOVA SOLUZIONE

Si pone l'esigenza di uscire da una **situazione non più sostenibile** e che, fermo restando il **divieto di anatocismo**, permetta alle Banche di **incassare interessi validamente pattuiti**, fissando un **termine di esigibilità** (diverso da quello del fido o del c/c) e consentendo un **pagamento con addebito in c/c**, anche se **non più sistematico ed automatico**



UN ALTRO CAMBIO DI NORMA - IL TESTO IN VIGORE

La **Legge 49/16** (in vigore dal **15/04/16**) **modifica nuovamente l'art. 120, co. 2 TUB**

2. Il **CICR** stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi (...), prevedendo che:

- a) nei **rapporti di c/c** sia assicurata, nei confronti della clientela, la **stessa periodicità** nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad **un anno**; gli interessi sono conteggiati il **31/12** di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto
- b) gli **interessi debitori** maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, **non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora**, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;

per le **aperture di credito** in c/c e per gli **sconfinamenti** in assenza di fido o oltre il fido:

- 1) gli **interessi debitori** sono **conteggiati al 31/12** e divengono **esigibili il 1/03 dell'anno successivo** a quello in cui sono maturati; nel caso di **chiusura** definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
- 2) il cliente **può autorizzare**, anche **preventivamente**, **l'addebito** degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata **sorte capitale**; l'autorizzazione è **revocabile in ogni momento**, purché **prima** che l'addebito abbia avuto luogo

IL DECRETO ATTUATIVO

Il **3 agosto 2016** è stato emanato il **Decreto 343/2016** che, in sintesi, prevede:

- ❖ gli interessi debitori **non** possono produrre interessi, **salvo** quelli di **mora**
- ❖ nei rapporti di c/c è assicurata stessa periodicità nel conteggio degli interessi, comunque non inferiore a 1 anno. Gli interessi sono conteggiati il **31/12** o al **termine** del rapporto
- ❖ per le «**aperture di credito regolate in conto corrente**» e gli **sconfinamenti**:
 - ✓ gli interessi debitori sono contabilizzati **separatamente** rispetto alla sorte capitale
 - ✓ gli interessi debitori divengono esigibili il **1/3 dell'anno successivo** a quello in cui sono maturati. In ogni caso, al cliente deve essere assicurato un periodo di **30 giorni dal ricevimento** delle comunicazioni di fine anno prima che gli stessi divengano esigibili
 - ✓ il cliente **può autorizzare**, anche **preventivamente**, l'**addebito** degli interessi **sul conto** quando divengono esigibili; in tale caso la **somma addebitata** è considerata **sorte capitale**; l'autorizzazione è **revocabile prima** che l'addebito abbia luogo
 - ✓ il contratto **può** stabilire che, da quando gli interessi sono esigibili, i **fondi accreditati sul conto dell'intermediario** e **destinati ad affluire sul conto del cliente** sul quale è regolato il finanziamento **siano impiegati per estinguere il debito da interessi**
- ❖ le banche applicano il Decreto agli **interessi maturati dal 1/10** e i **contratti in corso** sono adeguati con una **modifica unilaterale ex art. 118 TUB**
- ❖ per l'**autorizzazione all'addebito** va acquisito il **consenso espresso del cliente**

LA NUOVA DISCIPLINA

DIVIETO DI ANATOCISMO



SOLO INTERESSI DEBITORI

ESCLUSI GLI INTERESSI CREDITORI

ESCLUSI GLI INTERESSI DI MORA?

LA NUOVA DISCIPLINA

**PARITA' DI CONTEGGIO,
CAPITALIZZAZIONE E
LIQUIDAZIONE
INTERESSI**



**PARITA' DI
CONTEGGIO
INTERESSI**

**INTERESSI CONTEGGIATI 1 VOLTA L'ANNO
FINE DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE**

AL 31/12 O ALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO

LA NUOVA DISCIPLINA

**AMBITO DI
APPLICAZIONE
DIVIETO DI
ANATOCISMO**



**SOLO INTERESSI
NO ALTRE
COMMISSIONI**

1

- Aperture di credito in c/c
- Anticipi fatture
- Anticipi s.b.f.

2

- Sconfinamenti extra fido

3

- Scoperti di c/c in assenza di fido

LA NUOVA OPERATIVITA'

**INTERESSI
CREDITORI**



**CESSAZIONE
CONTEGGIO E
LIQUIDAZIONE
TRIMESTRALE**

**CONTEGGIO AL 31/12 O A CHIUSURA
RAPPORTO**

**ACCREDITO AL 31/12 O A CHIUSURA
DEL RAPPORTO**

LA NUOVA OPERATIVITA'

**INTERESSI
DEBITORI**



**CESSAZIONE CONTEGGIO E
LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE**

INTERESSI CONTEGGIATI AL 31/12 O A CHIUSURA RAPPORTO

**ESIGIBILI AL 1/3 ANNO SUCCESSIVO O A CHIUSURA RAPPORTO, SE
RICEVUTA COMUNICAZIONE CON PREAVVISO DI 30 GIORNI**

MODIFICA A SCALARI ED ESTRATTI CONTO PERIODICI

**ADDEBITO IN C/C SOLO CON AUTORIZZAZIONE ESPRESSA,
REVOCABILE FINO AL GIORNO DEL PAGAMENTO**

**INTERESSI MATURATI E NON SCADUTI CONTEGGIATI
TRIMESTRALMENTE AI FINI USURA (TEG/TASSO SOGLIA)**

1 • POSSIBILE UTILIZZO DELLE RIMESSE IN C/C, SE PREVISTO IN CONTRATTO

2 • POSSIBILI CONSEGUENZE A CARICO DEL CLIENTE PER MANCATO/ERRONEO PAGAMENTO

LA NUOVA OPERATIVITA'

**INTERESSI
DEBITORI**



**NUOVA
OPERATIVITA'**

SE PRESENTE AUTORIZZAZIONE



- ✓ **ADDEBITO AUTOMATICO IN C/C DEGLI INTERESSI MATURATI IN CORSO DI ANNO AL 1/3 DELL'ANNO SUCCESSIVO**
- ✓ **ADDEBITO INDIPENDENTEMENTE DAL SALDO (CREDITORE O DEBITORE) DEL C/C**
- ✓ **NECESSITA' DI GESTIRE UNICO ADDEBITO ANNUALE PER IL CLIENTE**



LA NUOVA OPERATIVITA'

**INTERESSI
DEBITORI**



**NUOVA
OPERATIVITA'**

SE NON PRESENTE AUTORIZZAZIONE



PAGAMENTO IN FORMA ALTERNATIVA



SE ERRATO / MANCATO PAGAMENTO INTERESSI:

- ✓ VALUTAZIONE BANCA SUL MANTENIMENTO RAPPORTO
- ✓ SEGNALAZIONE NEGATIVA IN C.R. O IN ALTRI SIC (ES. CRIF)
- ✓ ADDEBITO SE C/C HA SALDO CREDITORE (COMPENSAZIONE):
A FINE GIORNATA CON COMUNICAZIONE AL CLIENTE
- ✓ SE CLAUSOLA, UTILIZZO ACCREDITI DESTINATI SUL C/C:
DIVERSE MODALITA' E TEMPISTICHE TRA BANCHE
- ✓ APPLICAZIONE INTERESSI DI MORA (?)

No!



SEGNALAZIONI IN C.R.

Comunicato Banca d'Italia 21/2/2017

«Ai fini delle segnalazioni di Centrale dei Rischi gli **interessi devono essere segnalati dal momento in cui diventano esigibili**. Pertanto gli interessi conteggiati ma non ancora esigibili (in corso d'anno) non vanno ricompresi nell'utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti. (...)

Tuttavia, per tener conto delle **difficoltà che possono emergere nella prima fase di applicazione delle nuove regole e tutelare i clienti** che non abbiano ancora avuto modo di valutare se intendono autorizzare l'addebito degli interessi in conto corrente, **fino a dicembre 2017** (data contabile) gli intermediari, **in via eccezionale e solo ai fini segnaletici, signaleranno in Centrale dei rischi gli interessi esigibili e non pagati unitamente al debito "principale"**, in modo da **non far emergere informazioni negative derivanti unicamente dalla mancata autorizzazione all'addebito**.

Ai fini della segnalazione delle **esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**, gli intermediari considerano **unitariamente** l'esposizione connessa con gli interessi maturati ed esigibili e quella relativa al conto corrente»

I CONTRATTI

**CONTRATTI DAL
1/10/2016**

- **Nuove clausole contenenti:**
 - **autorizzazione preventiva all'addebito in c/c**
 - **possibilità di utilizzo delle rimesse in c/c**

**CONTRATTI IN
ESSERE AL
30/09/2016**

- **variazione unilaterale del contratto – ex art. 118 TUB**
- **acquisizione autorizzazione all'addebito in c/c**

Anatocismo – nuovo scalare trimestrale

C O N T E G G I O C O M P E T E N Z E M A T U R A T E E N O N S C A D U T E

INTERESSI CREDITORI ** :

DECORRENZA - TASSO	N U M E R I	INTERESSI
01/01/17 0,000	683,97	0,00
	TOTALE NETTO	0,00

INTERESSI DEBITORI *** :

DECORRENZA - TASSO	N U M E R I	INTERESSI
Fido 01/01/17 12,300	74.174,35	24,93
Sconfin. 15/01/17 15,200	2.214,91	0,92
Sconfin. (liquido) 01/07/17	435,58	
Riduzione per ricalcolo competenze		0,27-
	TOTALE	25,58

(**)Interessi creditori che saranno accreditati al 31 dicembre prossimo o alla chiusura del rapporto se precedente.

(***)Interessi debitori conteggiati al 31 dicembre che saranno esigibili e quindi dovranno essere123 pagati il 1° marzo prossimo anche con semplice addebito in conto, purché venga rilasciata espressa autorizzazione in tal senso. Il mancato pagamento sarà valutato dalla Banca anche ai fini della prosecuzione del rapporto e genererà una segnalazione negativa nelle centrali rischi creditizie con possibili conseguenze a Suo/Vostro carico.

C O M P E T E N Z E M A T U R A T E E S C A D U T E E N O N P A G A T E

DECORRENZA	INTERESSI
Debitori 01/03/17	25,58
Interessi di mora maturati al 31-03-17 ****	6,70

(****) L'importo potrà essere maggiore in funzione degli ulteriori interessi di mora che matureranno fino al giorno dell'effettivo pagamento nella misura contrattualmente stabilita.

UN NUOVO MODO DI GESTIRE I C/C

**PERMETTERE IL
REGOLARE PAGAMENTO
DI INTERESSI
VALIDAMENTE PATTUITI**

- ADDEBITO IN C/C COME NORMALITA'...
- ALTRE MODALITA' DI PAGAMENTO?

**EVITARE CONSEGUENZE
NEGATIVE PER IL
CLIENTE**

- PRODOTTI A SOSTEGNO DEI CLIENTI
PER GESTIRE UNICO ADDEBITO?
- MASSIMA TRASPARENZA
NELL'INTERESSE RECIPROCO

